


il mondo del Consulente

già the world of il Consulente

RIVISTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA



BENVENUTO 2020!



Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Roma



il mondo del Consulente

già the world of il Consulente

LA RIVISTA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI ROMA DELL'ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
INTERAMENTE DEDICATA
ALLA CATEGORIA
ED AI PROFESSIONISTI

PUOI SFOGLIARE LA RIVISTA SU
WWW.CONSULENTIDELLAVORO-ROMA.IT
E ANCHE SULLA NOSTRA PAGINA



In più disponibile su
Google Play e Apple Store



N°105 - Gennaio 2020

Periodico mensile

Reg. Tribunale di Roma n.280
del 20 settembre 2011

Rivista del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Roma

Direttore Responsabile

Lorenzo Lelli

Redazione

Marco Bertucci
Daniele Donati
Gianluca Donati
Massimo Flaccomio
Giuseppe Marini
Eleonora Marzani
Massimiliano Pastore
Paolo Stern
Sergio Venanzi

Editore

Adalberto Bertucci
Presidente del Consiglio Provinciale
di Roma dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro

IT 00145 Roma RM
Via Cristoforo Colombo, 456
Tel. 06 89670177 r.a.
Fax 06 86763924
www.consulentidellavoro-roma.it

Segreteria

ilmondodelconsulente@cdlrm.it
Ente di Diritto Pubblico
Legge 11 - 1 - 1979 N.12

Questo numero è stato chiuso
in redazione il 14 Gennaio 2020



<p>■ EDITORIALE Benvenuto 2020! DI ADALBERTO BERTUCCI</p>	3	<p>■ LAVORO Contratto di prossimità DI GIANLUCA DONATI</p>	18
<p>■ ZOOM CUP Romano L'evento che ha unito tre categorie A CURA DEL DIRETTORE LORENZO LELLI</p>	7	<p>Subordinazione e contrattazione collettiva. Il salario minimo legale DI CLAUDIA CERMELLI</p>	21
<p>■ ISTITUZIONI ANCL UP di Roma 2020: le nuove sfide A CURA DELLA REDAZIONE</p>	8	<p>■ FISCALE Acquisti e vendite in sequenza. A rischio il credito d'imposta DI ANTONIO GIGLIOTTI</p>	26
<p>Statistiche Enpacl: le dichiarazioni per volume d'affari - Regione Lazio A CURA DELL'ENPACL</p>	9	<p>■ FORMAZIONE Formazione 4.0 vale 300.000 euro per ogni azienda DI ANGELO PALETTA</p>	28
<p>■ LAVORO Assunzioni degli under 35: si sbloccano le agevolazioni DI EUFRANIO MASSI</p>	11	<p>■ GIURISPRUDENZA DI IOLANDA PICCININI</p>	31
<p>Novità 2020 in materia di lavoro DI ENZO DE FUSCO</p>	15	<p>■ QUESITI DEL MESE A CURA DEL CENTRO STUDI</p>	34



Si è tenuto il 6 dicembre scorso il primo evento a firma del CUP romano, un grande convegno in cui consulenti del lavoro...



A fine anno 2019 con tre diversi provvedimenti sono state introdotte diverse novità in materia di lavoro...



Il Parlamento il 27 dicembre 2019 ha approvato la Legge di Bilancio 2020 ed ha prorogato il bonus Formazione 4.0...

FORMAZIONE 4.0 VALE 300.000 EURO PER OGNI AZIENDA

Nella Legge di Bilancio 2020 viene riconfermata la misura della Formazione 4.0 che consente a tutti i tipi di imprese di ottenere un credito di imposta del valore fino a 300.000 euro per le attività di formazione del personale dipendente. Obiettivo: favorire la trasformazione tecnologica e digitale.

DI **ANGELO PALETTA**
DOCENTE DI MANAGEMENT E INNOVATION MANAGER

Il Parlamento il 27 dicembre 2019 ha approvato la Legge di Bilancio 2020 ed ha prorogato il bonus Formazione 4.0 che vale fino a 300.000 euro per ogni azienda che svolge verso i propri dipendenti le attività formative sulle tematiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, che nel complesso vale 13 miliardi di euro. Il credito d'imposta connesso alla Formazione 4.0 è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017 n. 205), mentre la Legge n. 60/2019 ha emendato la previgente disciplina rimodulandone i dispositivi. Ora vi è una nuova configurazione dei requisiti di accesso e gli adempimenti sono stati semplificati per consentire alle imprese italiane di ottenere più agevolmente il credito di imposta. Tutte le tipologie di imprese sono

ammesse al beneficio fiscale, con l'eccezione delle società classificate in difficoltà (art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014) e di quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, non potranno usufruire del credito d'imposta le aziende che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. È importante sottolineare che nel novero dei soggetti beneficiari ci sono gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali rilevanti ai fini IRES e la formazione è valida per i dipendenti anche qualora svolgano mansioni promiscue tra il profit e il non profit. Il credito di imposta si matura con le spese di formazione del personale dipendente in aula o in



versione e-learning sostenute da ogni impresa che sono funzionali all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. Le tematiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 sono: Big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. Il legislatore ha fissato delle soglie

dimensionali favorendo le imprese di dimensioni minori. Infatti, le piccole imprese possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Le medie imprese possono ottenere un credito d'imposta nella misura massima del 40% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro. Invece le grandi imprese possono concorrere per un credito d'imposta pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Fanno eccezione le categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (cfr. decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017 n. 212) per le quali il credito d'imposta è aumentato per tutte le imprese al 60% delle spese ammissibili e nei rispettivi limiti massimali parametrati sulle dimensioni aziendali. Le verifiche documentali che verranno svolte dalle Pubbliche Autorità riguarderanno la relazione illustrante le modalità organizzative ed i

contenuti delle attività di formazione svolte, la documentazione contabile e amministrativa utile per dimostrare il corretto godimento del credito d'imposta ed i registri del personale dipendente che ha effettuato la formazione, puntualmente sottoscritti sia dagli stessi dipendenti, sia dai docenti interni o esterni. Va precisato che la Legge di Bilancio 2020 impedisce alle imprese di cedere o trasferire il credito d'imposta neanche all'interno del consolidato fiscale.

Fino al 31 dicembre 2019 le attività formative dovevano essere espressamente previste nei contratti collettivi aziendali o territoriali da depositare telematicamente presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Dal 2020 questa procedura verrà sostituita con una comunicazione da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico, che pubblicherà uno specifico decreto direttoriale stabilente il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

